



<COVID-19> NUOVA ORDINANZA REGIONE VENETO

In data 24 novembre 2020 la Regione Veneto ha emesso una nuova **Ordinanza, la n° 156**, con la quale vengono inserite **nuove disposizioni valide fino al 4 dicembre 2020**, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

Le disposizioni ivi riportate riguardano l'uso della mascherina, le attività sportive, passeggiate, l'accesso a esercizi di vendita di generi alimentari (ora consentito ad una persona per nucleo familiare), il divieto di mercati all'aperto (salvo deroghe comunali), le attività di somministrazione vivande e alimenti (solo seduti con regolare distanziamento in numero massimo di 4 persone per tavolo o asporto), trasporti pubblici e manifestazioni sportive. L' Ordinanza 156/2020 interviene anche in materia di medici pediatri e medici di medicina generale rinnovando gli obblighi di rispetto dei protocolli di gestione dell'emergenza sanitaria approvati il 30 ottobre scorso.

Di rilevante segnaliamo le disposizioni che riguardano tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, ai quali **si applicano i seguenti indici massimi di presenza di clienti**:

- a) **esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente**, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
- b) **esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati**;
- c) **esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq**.

Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. **Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.**

Al fine di consentire il controllo sull'applicazione delle suddette previsioni **il gestore è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio** singoli e all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale **appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite** in applicazione dei parametri di cui sopra.

A riguardo è utilizzabile il **facsimile di cartello predisposto dalla FENIOF** e scaricabile a questo link: <http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/FAC-SIMILE-CAPIENZA-MASSIMA-LOCALE-COVID19-.pdf>

In ordine a quanto sopra va fatta la massima attenzione: il gestore deve garantire costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore quella fissata. **In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di presenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio** da parte dell'organo accertatore.

- Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Chi desiderasse prendere visione dell'Ordinanza n. 156/2020 della Regione Veneto, può scaricare il documento collegandosi al seguente link al sito della FENIOF:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/REGIONE-VENETO-ORDINANZA-OPGR_2020_11_24_N0156.pdf